

Regolamento recante l'istituzione e la gestione del Registro pubblico delle opposizioni

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il D.P.R. in oggetto è emanato in attuazione dell'art.20 bis del decreto legge 25.09.2009 n.135, convertito con legge n.166 del 2009, attuativo della direttiva 2002/58CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare l'art 13, paragrafo 3 della direttiva recita: "*Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta..., non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate: la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale*".

A tale fine il legislatore nazionale con l'art.20 bis di cui sopra ha modificato l'art.130 del Codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30.06.2003 n.196) prevedendo, in deroga all'art.129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

Il registro di cui sopra è istituito con questo decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi generali e i criteri fissati nella norma di base e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali.

Il provvedimento è composto da **14 articoli** di seguito illustrati:

L'art. 1 contiene le definizioni tecniche dei termini utilizzati nel testo.



L'art. 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che il regolamento si applica alle sole numerazioni riportate negli elenchi degli abbonati, cartacei o elettronici, a disposizione del pubblico. Il regolamento non si applica per il trattamento dei dati aventi origine diversa dagli elenchi di cui sopra, effettuati nel rispetto degli articoli 13, 23 e 24 del Codice sulla Privacy.

L'art. 3 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, istituisca il registro delle opposizioni, in quanto organismo pubblico con competenze inerenti alla materia, come prevede la delega. Resta salvo il diritto dei singoli interessati di opporsi al trattamento di singoli soggetti, nei casi in cui i dati non siano raccolti dagli elenchi di abbonati.

L'art. 4 dispone che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche tramite l'affidamento a soggetti terzi, che se ne assumono integralmente gli oneri finanziari e organizzativi. L'affidamento avviene mediante contratto di servizio e secondo le procedure disciplinate dal Codice degli appalti. La norma stabilisce inoltre, nel dettaglio il contenuto del contratto di servizio, disponendo che nel contratto si debba anche prevedere l'attività di vigilanza e di controllo da parte del Ministero.

La concreta realizzazione ed il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro 90 giorni, dalla pubblicazione del regolamento. A tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico o il soggetto affidatario del Contratto di Servizio provvede, entro e non oltre trenta giorni dal predetto termine iniziale, allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori; entro e non oltre sessanta giorni dal predetto termine iniziale, anche sulla base dell'esito della predetta consultazione, alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori; entro e non oltre novanta giorni dal predetto termine iniziale, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati. Il registro è istituito con il completamento di tutte le fasi della descritta procedura.

L'art. 5 disciplina le modalità di adesione al servizio per gli operatori, la documentazione che questi ultimi dovranno allegare e l'indicazione dell'elenco o degli elenchi di abbonati cui intendono attingere, per le finalità di cui al presente decreto. All'operatore è assegnato un codice di identificazione e un profilo di autorizzazione. Gli estremi identificativi dell'operatore verranno pubblicati anche nel sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a 12 mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.



L'art. 6 dispone che l'operatore per consultare il registro corrisponde una tariffa di accesso al gestore. Il Ministero dello sviluppo economico approva con decreto il piano preventivo dei costi di funzionamento e gestione del servizio, predisposto dal gestore. In ogni caso i proventi delle tariffe non possono essere aumentati per finalità di lucro, ma devono coprire i costi effettivi di funzionamento e manutenzione del registro, come prevede la delega. Prevede, infine che, per il primo avviamento, il Ministero dello sviluppo economico predisponga il piano preventivo dei costi e delle tariffe.

Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico viene previsto che le somme derivanti dal pagamento delle tariffe siano versate all'entrata del bilancio dello Stato; viene puntualizzato che il Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'art. 7 disciplina le modalità e i tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico. L'abbonato, infatti, può chiedere che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro delle opposizioni quando non desidera ricevere chiamate con finalità promozionali, dirette all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gratuitamente e secondo modalità semplificate (mediante compilazione del modulo elettronico, chiamata, posta elettronica, raccomandata o fax). L'abbonato, intestatario della numerazione telefonica iscritta, ha diritto di disporre l'aggiornamento, la modifica e la revoca dei propri dati, in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione. Le registrazioni degli eventi di accesso da parte dell'abbonato, sono conservate dal gestore per 12 mesi, dal momento della loro generazione, e sono protette dal gestore contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso solo per finalità ispettive da parte del Garante per la privacy e dell'autorità giudiziaria. L'iscrizione decade ogniqualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza. Per questa ragione è previsto almeno ogni 10 giorni, l'aggiornamento automatico del registro, sulla base delle informazioni inserite nella Base Dati Unica (base di dati logica che include, con riferimento agli abbonati di ciascun operatore telefonico che hanno chiesto di essere pubblicati, i dati da inserire negli elenchi telefonici pubblici) vigente ai sensi delle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS dell'AGCOM. Il gestore del registro, a tal fine, aderisce agli accordi Quadro stabiliti per la fornitura di servizi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 259/2003.

L'art. 8 disciplina le modalità tecniche di funzionamento del sistema. Innanzitutto è previsto un obbligo a carico degli operatori, di adeguamento delle proprie infrastrutture agli standard tecnologici ed operativi stabiliti dal gestore stesso. A garanzia dell'utente è previsto che gli



operatori che ricevono una richiesta di opposizione da parte di un abbonato, devono evaderla nel più breve tempo possibile, non oltre il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta. L'accesso alla consultazione del registro avviene in base ad un sistema di interrogazione selettiva, che non consente il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso: il gestore del registro riceve l'elenco dell'operatore, lo confronta con i dati contenuti nel registro, e lo aggiorna rimettendolo a disposizione dell'operatore per posta elettronica o mediante pubblicazione in un apposita sezione del sito web. Ciascuna consultazione da parte dell'operatore ha una efficacia non superiore a 15 giorni e il gestore è tenuto a dar corso all'interrogazione selettiva entro 24 ore. Di ogni operazione effettuata dall'operatore sono conservate le registrazioni per 24 mesi, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità.

L'art.9 prevede l'obbligo, prescritto nella delega a tutela dell'abbonato, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante dell'operatore.

L'art.10 prevede per l'operatore, nel momento in cui contatta l'abbonato, l'obbligo di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti.

All'art.11, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti, nei limiti delle risorse a ciò disponibili, e i singoli operatori svolgano una campagna informativa rivolta agli abbonati, tesa a far acquisire piena consapevolezza dei propri diritti in merito al nuovo sistema di "opting out". Per queste ragioni nel primo semestre di funzionamento del registro si avvierà una campagna pubblicitaria, anche mediante specifiche informative sui documenti di fatturazione dei singoli operatori, per sensibilizzare gli utenti sui loro diritti di opposizione.

L'art.12 disciplina la vigilanza ed il controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali sull'organizzazione e il funzionamento del nuovo registro. In caso di violazione è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria di all'art.162 comma 2;quater del Codice Privacy.

L'art.13 prevede che l'abbonato possa tutelare i propri diritti con i mezzi di tutela, amministrativi e giurisdizionali, previsti dalla parte III del Codice della privacy.

L'art. 14 detta disposizioni finali, prevedendo che, decorso inutilmente il termine di novanta giorni per la realizzazione e funzionamento del registro e fino all'attivazione del registro, gli interessati i



cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice della privacy possono comunque esercitare il diritto di opposizione mediante l'iscrizione dell'opposizione dell'abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice della privacy in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella Base Dati Unica.

**E' assicurato l'accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla Base Dati Unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice della privacy. La consultazione delle opposizioni manifestate dall'interessato, è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l'aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on - line, o tramite apposita modalità di consultazione di una sezione dei suddetti elenchi on line, riservata alle opposizioni.**



D.P.R. per l'istituzione e la gestione del Registro pubblico delle opposizioni

### RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

All'articolo 4 si prevede che la realizzazione e gestione del registro da parte di soggetti terzi sia a carico degli stessi; i parametri per il calcolo dei corrispettivi dovranno essere basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro delle opposizioni.

Ai sensi dell'articolo 6 gli operatori tenuti a consultare il registro delle opposizioni corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore.

Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico viene previsto che le somme derivanti dal pagamento delle tariffe siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Nello stesso articolo viene puntualizzato che il Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 prevede che sia il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti, sia i singoli operatori adottino una campagna informativa rivolta agli abbonati, tesa a far acquisire piena consapevolezza dei propri diritti in merito al nuovo sistema di "opting out". Per queste ragioni nel primo semestre di funzionamento del registro si avvierà una campagna pubblicitaria, anche mediante specifiche informative sui documenti di fatturazione dei singoli operatori, per sensibilizzare gli utenti sui loro diritti di opposizione. Viene stimato, in relazione alle diverse modalità operative e alle specificità tecniche connesse anche alla necessaria diffusione informativa, un onere globalmente non superiore a 300.000,00 Euro per il solo anno in corso.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la campagna informativa viene realizzata utilizzando le risorse a tal fine disponibili di cui al Fondo previsto all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



## Relazione AIR

### **Titolo : Schema di D.P.R. per l'istituzione e la gestione del Registro pubblico delle opposizioni**

#### **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

#### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

##### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Il D.P.R. in oggetto è in attuazione dell'art. 20 bis del decreto legge 25.09.2009 n. 135, convertito con legge n. 166 del 2009, attuativo della direttiva 2002/58CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare l'art. 13, paragrafo 3 della direttiva recita: "*Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta..., non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate: la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale*".

A tale fine il legislatore nazionale con l'art. 20 bis di cui sopra ha modificato l'art. 130 del Codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30.06.2003 n.196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

##### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

Trattasi di attuazione di norma volta ad introdurre nell'ordinamento interno le modifiche necessarie per attuare la direttiva comunitaria 2002/58/CE, volta a rafforzare le tutele dell'abbonato iscritto in elenchi telefonici, con particolare riguardo a contatti telefonici per l'invio di materiale pubblicitario di vendita diretta.

##### **C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Il problema attiene alle forme di espressione del consenso richiesto all'abbonato, con particolare riguardo a contatti telefonici per l'invio di materiale pubblicitario di vendita diretta, secondo le modalità indicate dalla direttiva 2002/58/CE.



- D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'obiettivo è quello di limitare forme invasive nei confronti del consumatore mediante contatti telefonici, indicando chiaramente le procedure da seguire da parte degli operatori.

- E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Operatori telefonici e pubblicitari, abbonati ad elenchi telefonici cartacei o elettronici.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Si sono svolte consultazioni con rappresentanze di associazioni di consumatori e operatori telefonici, nonché con Garante privacy e Autorità garante nelle comunicazioni.

Saranno acquisiti il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

E' stata esclusa l'opzione di non intervento trattandosi di adozione di strumento regolamentare in attuazione di norma primaria.

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Dalla consultazione delle categorie interessate all'oggetto del provvedimento non sono emerse opzioni da prendere in considerazione, alternative rispetto alla scelta operata con il presente strumento normativo.

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

- A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La chiarificazione delle procedure, mediante iscrizione in registro per chi intende opporsi ai contatti telefonici, delinea il sistema di tutela degli abbonati; l'andamento del sistema potrà essere verificato in relazione alle evoluzioni del numero di iscrizioni anche in conseguenze delle previste campagne di informazione.



**B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Il presente intervento non presenta svantaggi anzi il sistema semplificato per l'espressione del consenso da parte dell'abbonato fornisce una tutela rafforzata da forme di pubblicità invasive facendo chiarezza per le iniziative attivabili dagli operatori telefonici e pubblicitari.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Il provvedimento prevede campagne informative da parte del Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, e da parte degli operatori telefonici.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Dalla consultazione delle categorie interessate all'oggetto del provvedimento non sono emerse opzioni da prendere in considerazione, per una eventuale comparazione, rispetto alla scelta operata dal Governo.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Non ci sono fattori o condizioni che possono interferire sulla regolare attuazione dell'intervento regolatorio in quanto dal punto di vista della struttura e del personale si adopereranno le risorse disponibili vigenti. Non ci sono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E' importante la sensibilizzazione al tema da parte degli utenti e dei mezzi di comunicazione, quale fattore che potrebbe incidere sull'applicazione dell'intervento.

**SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

Il vantaggio che deriverà da una più chiara ed efficiente definizione delle procedure di espressione del consenso da parte degli abbonati migliorerà il funzionamento concorrenziale e la competitività nel settore della comunicazione commerciale mediante contatti telefonici, con effetti anche sulle dinamiche di mercato per i prodotti commercializzati.

**SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO****A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Ministero dello Sviluppo Economico; ente gestore del registro.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Previste campagne informative da parte del Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Consumatori Utenti.



**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il Ministero dello Sviluppo Economico procederà a verificare eventuali problematiche e incongruenze che emergeranno nell'applicazione pratica della disciplina.

Previste azioni da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla gestione del registro e da parte del Garante della privacy sul funzionamento del registro in relazione al trattamento dei dati personali.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

A cura del Ministero dello Sviluppo Economico verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale verrà presa in esame la funzionalità del sistema di tutela mediante iscrizione nel registro delle opposizioni.

All'esito della stessa verifica si valuterà l'opportunità di un eventuale intervento successivo.



## Relazione tecnico-normativa (ATN)

### 1. Aspetti Tecnico-Normativi in senso stretto:

#### a) *necessità dell'intervento normativo;*

Il D.P.R. in oggetto è in attuazione dell'art. 20 bis del decreto legge 25.09.2009 n. 135, convertito con legge n. 166 del 2009, attuativo della direttiva 2002/58CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare l'art 13, paragrafo 3 della direttiva recita: " *Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta..., non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate: la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale*";

#### b) *analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;*

Con l'art. 20 bis del decreto legge 25.09.2009 n. 135, convertito con legge n. 166 del 2009, attuativo della direttiva 2002/58CE, è stato modificato l'art.130 del Codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30.06.2003 n.196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

Il registro di cui sopra è istituito con questo decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi generali e i criteri fissati nella norma di base, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali;

#### c) *analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;*

nessun contrasto, trattandosi di intervento di armonizzazione con le disposizioni comunitarie;

#### d) *analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;*

Non si palesano problemi di compatibilità in relazione all'ambito dell'intervento a tutela della privacy;



*e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali;*

vale quanto riferito in relazione al punto d);

*f) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione;*

L'intervento regolamentare è nel rispetto dell'ambito proprio delineato dalla norma primaria;

## **2. Elementi di Drafting e linguaggio normativo:**

*a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso;*

il registro è definito in coerenza con la norma di base;

*b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;*

i riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti;

*c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;*

nulla da rilevare;

*d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;*

la disciplina riguarda organicamente un registro di nuova istituzione, per il quale quindi non si rilevano disposizioni da abrogare.

